

FARE COOPERATIVA





soggetto attuatore
Legacoop Veneto
Via Ulloa 5 - 30175 Marghera Venezia

progetto cofinanziato da
Venezi@Opportunità
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia
Via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia

curatore
Isfid Prisma Società Cooperativa
Via Ulloa, 5 - 30175 Marghera Venezia Tel. 041.5382637

illustrazioni di
Alberto Corradi (www.ossario.blogspot.com)

grafica di
Maurizio Ercole

edizioni GENESIDESIGN.COM
finito di stampare nel mese di febbraio 2011
presso la tipografia Arti Grafiche Molin, Mestre Venezia

prima edizione febbraio 2011
ISBN 88-96049-35-8

INDICE

P.	
5	COS'È UNA COOPERATIVA?
6	QUANDO È NATA LA COOPERAZIONE?
7	I VALORI E I PRINCIPI DI UNA COOPERATIVA
10	PERCHÉ LA SCELTA DI "FARE" COOPERATIVA
11	COS'È UNA SOCIETÀ COOPERATIVA
12	LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVA
13	COME SI STRUTTURA UNA COOPERATIVA
15	COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA
17	COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ?
19	PICCOLO GLOSSARIO COOPERATIVO
24	APPUNTI
ALLEGATI	SCHEDE UTILI







COS'È UNA COOPERATIVA?

UNA COOPERATIVA È

Un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà condivisa e democraticamente controllata.


Un'impresa in cui l'accumulazione dei profitti è destinata ai reinvestimenti dell'azienda.

Un'impresa gestita dai suoi soci, che possono tutti paritariamente incidere sulle scelte dell'impresa.

Indivisibile.

Caratterizzata dall'affidamento del suo patrimonio a nuove generazioni di soci.

QUANDO È NATA LA COOPERAZIONE?



La cooperazione nasce in Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento, con l'avvento della rivoluzione industriale. Gli operai, sottoposti a massacranti condizioni lavorative e a salari insufficienti, crearono nel 1844 a Rochdale la prima cooperativa per fornire generi di prima necessità a prezzi accessibili anche per i più poveri.

Questi operai sono oggi ricordati come “I probi pionieri di Rochdale”, e i loro principi ispirano tuttora il mondo cooperativo, e sono:

- democrazia (una testa, un voto),
- condivisione di valori e di interessi,
- solidarietà,
- assenza di discriminazione in relazione al sesso e alla religione,
- uguaglianza.

L'Italia fu uno degli ultimi Paesi europei coinvolti dalla diffusione delle cooperative, soprattutto per il ritardo nello sviluppo industriale.

La prima cooperativa costituita nel nostro paese è il Magazzino di previdenza di Torino - una cooperativa di consumo - sorto nel 1854 per iniziativa della “Associazione degli operai”. Due anni più tardi ad Altare, in Provincia di Savona, nasce la “Artistica Vetraria”, una cooperativa di lavoro.

I VALORI E I PRINCIPI DI UNA COOPERATIVA

I VALORI DI UNA COOPERATIVA SONO

Mutualità
Solidarietà
Democrazia
Pluralismo

I principi fondanti, tramite i quali le cooperative mettono in pratica i propri valori sono:

- Una testa un voto
- La partecipazione
- La natura mutualistica
- La natura non speculativa
- La porta aperta
- La solidarietà intergenerazionale
- La solidarietà intercooperativa
- La mutualità verso l'esterno



UNA TESTA UN VOTO

La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno.

Il nuovo Codice Civile prevede alcune deroghe, limitatamente ai soci persone giuridiche e ai soci imprenditori.

LA PARTECIPAZIONE

Tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori deve essere eletta tra i soci cooperatori.

LA NATURA MUTUALISTICA E LA MUTUALITÀ

Nel nuovo Codice Civile la mutualità viene definita prevalentemente in ragione del tipo di scambio mutualistico, attraverso cui la cooperativa svolge l'attività prevalentemente in favore dei soci oppure si avvale prevalentemente dell'apporto di lavoro, di beni o di servizi da parte dei soci. Il fine di una cooperativa infatti non è il profitto, ma quello di:

1. procurare ai soci beni e servizi a condizioni più vantaggiose, per le Cooperative di consumo, di abitazione e di servizio;
2. offrire ai soci un posto di lavoro tutelato e di qualità, per le Cooperative di lavoro e servizi.
3. raccogliere e remunerare al meglio i beni o servizi conferiti dai soci, nelle Cooperative di conferimento e agricole;

LA NATURA NON SPECULATIVA

Nelle cooperative a mutualità prevalente non possono essere distribuite riserve tra i soci né durante la vita della società né al suo scioglimento. La legge consente che gli utili non siano tassati, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.



LA PORTA APERTA

La cooperativa è una società a struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici e abbia i requisiti previsti dallo statuto può chiedere di farne parte ed essa deve accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio. Tale principio è ora sancito anche dal nuovo Codice Civile.

LA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE

La cooperativa tende a conservarsi nel tempo per le generazioni future, alimentando un circuito virtuoso di investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

LA SOLIDARIETÀ INTERCOOPERATIVA

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

LA MUTUALITÀ VERSO L'ESTERNO

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle già esistenti. A questo fine tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un Fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.



PERCHÉ LA SCELTA DI “FARE” COOPERATIVA

Se scegli la forma cooperativa può essere più facile e meno rischioso sviluppare il sogno di diventare imprenditore.

Perché attraverso la cooperazione le tue idee imprenditoriali, i tuoi progetti, il tuo lavoro, si associa a quello di altre persone, interagisce, si arricchisce, mette a frutto le esperienze e le conoscenze di una organizzazione più complessa che in molti casi ha dimostrato la capacità di fare sistema.

Perché nella cooperazione non esiste la distinzione di titolare/dipendente. Essere cooperatori vuol dire agire insieme in una struttura dinamica in cui al tempo stesso si sia lavoratori e imprenditori, in cui si fondano doti di managerialità e doti di mutualità.

Aderire al modo cooperativo di “fare economia”, significa appartenere ad un sistema che intende seguire le evoluzioni tecnologiche e produttive senza snaturare l'essenza solidaristica che è alla base della cooperazione stessa. Affermatasi in pressoché tutti i sistemi economici, la cooperazione ha inizio dalla difesa della solidarietà e approda ad un moderno sistema integrato di imprese produttive.

Art. 45 della Costituzione Italiana

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione provata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.”

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico e tutelata dalla Costituzione.



COS'È UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

Art. 2511 del nuovo Codice Civile:

“Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”

Secondo l'art. 2511 del codice civile, le cooperative sono società a capitale variabile caratterizzate dallo scopo mutualistico.

- Società vuol dire impresa gestita da un gruppo di soci imprenditori, e formata da almeno tre persone.
- Capitale Variabile vuol dire che il capitale non è determinato in un ammontare prestabilito, ma varia in ragione della variabilità del numero dei soci e della loro quota individuale di partecipazione.
- Scopo mutualistico. La finalità delle cooperative è soddisfare un bisogno concreto dei soci (beni, casa, occupazione lavorativa...) valorizzando il loro contributo mutualistico, e non remunerare il capitale investito dagli stessi.

I requisiti mutualistici costituiscono il “cuore” della disciplina cooperativa, e richiedono che la cooperativa svolga la sua attività prevalentemente e concretamente in favore dei soci, oltre a imporre nello statuto al rispetto di alcune clausole sul divieto di distribuzione delle riserve, sull'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo al movimento cooperativo, su forti limiti alla remunerazione del capitale sociale.

LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVA



A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa e il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

COOPERATIVE DI UTENZA

Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti, fornendo loro beni e servizi.

COOPERATIVE DI LAVORO

Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori.

COOPERATIVE DI CONFERIMENTO

Si avvalgono, nello svolgimento delle loro attività, degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

COME SI STRUTTURA UNA COOPERATIVA

I SOCI

Primo elemento a base di una cooperativa sono i **soci** che partecipano direttamente alla vita aziendale anche assumendo le decisioni gestionali tramite l'assemblea. Una cooperativa è formata da almeno 3 soci, non c'è limite massimo, e in alcuni casi possono essere socie anche le persone giuridiche, cioè le associazioni o altre società, cooperative e non.

I soci lavoratori, che partecipano al perseguimento delle finalità dell'impresa offrendo il loro lavoro, possono intrattenere con la cooperativa ogni forma di rapporto di lavoro: dipendente, autonomo, a progetto. I soci consumatori possono acquistare dalla cooperativa i beni o servizi che essa offre. I soci conferenti (es. agricoltori) possono vendere alla cooperativa i propri beni o servizi ed essa glieli remunera al meglio possibile.

L'OGGETTO SOCIALE

Rappresenta l'obiettivo dell'attività dell'impresa e il settore economico in cui la cooperativa intende operare, nonché le specifiche attività che saranno svolte nella gestione imprenditoriale, in relazione alle caratteristiche dei soci che partecipano alla cooperativa. **L'oggetto sociale** va individuato con completezza e accuratezza perché va indicato analiticamente nell'atto costitutivo.

IL CAPITALE SOCIALE

Non ha un limite minimo ed è variabile: infatti, ad ogni socio che entra o esce dalla cooperativa, il capitale sociale aumenta o diminuisce con l'acquisizione o perdita della quota. Questa è una caratteristica originale e interessante della forma cooperativa, che non necessita infatti di grandi capitali di partenza per la sua costi-

tuzione. Ogni socio partecipa infatti alla formazione del **capitale sociale** con la sottoscrizione della propria quota, il cui ammontare è stabilito dalla cooperativa stessa, tenendo presente che la quota minima richiesta dalla legge è 25 euro.

L'ASSEMBLEA

È il principale organo deliberativo, l'organo sovrano della cooperativa, che prende le decisioni nelle materie indicate dalla legge e/o atto costitutivo. **L'assemblea** dei soci si riunisce in modo ordinario o straordinario, a seconda dell'importanza delle materie su cui deliberare. Nell'assemblea i soci votano in modo democratico e paritario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È l'organo esecutivo della società, rappresenta ed concretizza la volontà dell'assemblea ed esegue i compiti che gli spettano in base all'atto costitutivo e/o alla legge. **Il Consiglio di amministrazione** è nominato dai soci, cura la gestione della società, sia ordinaria che straordinaria, rispondendo all'assemblea o ai singoli soci del proprio operato.

IL COLLEGIO SINDACALE

Questo soggetto riveste la funzione di controllo di legittimità sulla cooperativa, e anche, se gli viene affidato, quello contabile. **Il Collegio sindacale** non è un organo sempre obbligatorio, poiché deve esserci necessariamente solo nelle cooperative che superano alcuni parametri dimensionali e di fatturato. I suoi compiti sono di controllare che la società sia amministrata correttamente secondo i principi propri della forma cooperativa.

COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA

FASE 1

DEFINIZIONE

Il primo passo per la creazione di una cooperativa è definire l'Atto costitutivo, lo Statuto e - in alcuni casi - il regolamento.

L'ATTO COSTITUTIVO, di cui è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- dati identificativi di ogni socio (dati anagrafici, codice fiscale, professione,..)
- denominazione, sede, durata, oggetto sociale della cooperativa;
- indicazione di quanto capitale sociale conferiscono i soci;
- nomina dei primi organi sociali: Consiglio di Amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale Collegio Sindacale.

LO STATUTO, strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare tra le altre cose:

- denominazione, sede e durata della società;
- requisiti mutualistici;
- scopo e oggetto sociale;
- tipologie di soci previste;
- condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- organi sociali e loro funzionamento;
- composizione del patrimonio sociale;
- norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili e del ristorno;

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere inoltre disciplinati da **regolamenti** specifici. Tali regolamenti devono essere approvati dall'assemblea.

In particolare nelle cooperative di lavoro, è necessario approvare un regolamento,

previsto da una legge speciale che disciplina il rapporto tra soci e cooperativa, e deve essere depositato presso la direzione provinciale del Ministero del Lavoro.

FASE 2

REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE

Il secondo passo consiste nell'**iscrizione della cooperativa al Registro Imprese**. L'atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio nella provincia dove è stabilita la sede legale; quindi occorre richiedere la Partita Iva della società e dichiarare l'inizio attività: la richiesta è fatta in modo telematico attraverso la Comunicazione Unica, con la quale il Registro Imprese smista poi le informazioni agli enti di competenza (Agenzia delle Entrate per Partita Iva, Inps e Inail per i rapporti di lavoro ecc.).

L'**iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative**, effettuata sempre attraverso la Comunicazione Unica, è obbligatoria per tutte le cooperative e comporta l'assegnazione di un numero di iscrizione. L'albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in categorie specifiche determinate dall'attività svolta.

FASE 3

AVVIO DELL'ATTIVITÀ

È importante ricordare che con l'avvio dell'attività la cooperativa è obbligata a compilare i libri sociali e contabili obbligatori (libri sociali, libri fiscali, libri per i rapporti di lavoro). La cooperativa dovrà inoltre adeguare la propria situazione per essere in regola con le disposizioni previste dalla legge: alcune previste per specifiche attività (es. licenza di autotrasporto,...); in particolare per tutte le attività bisogna far riferimento a due decreti legislativi in materia di sicurezza e privacy:

- D.Lgs. 81/2008 Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs. 196/2003 Codice in materia dei dati personali.

COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ?

Anche se si parte con le idee chiare e con opportunità favorevoli davanti, può sempre capitare che qualcosa non vada per il verso previsto, o che si facciano degli errori, più o meno gravi, nella gestione e nella conduzione di una cooperativa. A che rischi si va incontro? Che tipo di responsabilità comporta l'avvio di una cooperativa?

Bisogna innanzitutto distinguere a seconda del soggetto a cui ci si riferisce.

- **I SOCI** partecipano all'attività della società con il versamento della quota sociale e con la prestazione del proprio lavoro. Sono chiamati a rispondere, in caso di debiti della società, solo nei limiti della quota sottoscritta. Se sono soci lavoratori, il credito che hanno verso la cooperativa per ricevere la retribuzione loro dovuta, in sede di fallimento, è tra i primi ad essere soddisfatto, in quanto credito da lavoro.
- **GLI AMMINISTRATORI** hanno l'incarico di rappresentare, amministrare e gestire la società; a loro è pertanto richiesta una maggiore perizia e competenza nella conduzione dell'impresa, e perciò vanno incontro a responsabilità più consistenti rispetto a quella dei soci. Sono chiamati a rispondere se operano in contrasto con i doveri loro imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo, e quando tale violazione provoca danni alla cooperativa. Se però un amministratore fa annotare il suo dissenso (da registrare espressamente nei verbali) a compiere atti che si rivelano dannosi, egli è sollevato dal rispondere per quei danni. Spetta all'assemblea dei soci promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
- **I SINDACI** fanno parte del collegio sindacale, che deve essere obbligatoriamente nominato solo in cooperative di grandi dimensioni. Essi hanno specifici requisiti professionali e sono chiamati a vigilare sull'amministrazione della cooperativa, sull'osservanza

della legge e dello statuto e sulla corretta organizzazione della cooperativa. I sindaci sono pertanto responsabili, secondo diligenza professionale, delle ispezioni e degli atti da esse risultanti. Rispondono insieme agli amministratori in caso di danni e omissioni che avrebbero potuto impedire, se avessero vigilato correttamente. Anche nei confronti dei sindaci è l'assemblea a sollevarne l'azione di responsabilità.

VORREI COSTITUIRE UNA COOPERATIVA: COSA POSSO FARE?

RIVOLGITI AGLI UFFICI DI LEGACOOP VENETO!

Legacoop Veneto, con sede a Marghera e sedi territoriali in ogni provincia, è l'articolazione regionale della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, una delle maggiori e più antiche organizzazioni a tutela e promozione del movimento cooperativo.

Legacoop Veneto ha istituito un servizio appositamente dedicato all'assistenza nella creazione di cooperativa: il **Servizio Nuove Imprese Cooperative**.

L'ufficio offre infatti a chi è interessato ad avviare un'attività in forma cooperativa la disponibilità ad un incontro nelle sedi provinciali – gratuito e senza impegno – per esaminare insieme l'idea imprenditoriale, valutarne la fattibilità e fornire le risposte ai possibili dubbi o curiosità dei futuri soci cooperatori.

Una volta decisa la costituzione, l'ufficio assiste i soci anche nella preparazione dei documenti necessari per la costituzione, fornendo le indicazioni sui passi da seguire per aprire l'attività, e facilitando – ove necessario – il rapporto con i soggetti e gli enti di riferimento (Notaio, Camere di Commercio, Albo Cooperative, Commercialista,...).

PER ACCEDERE AL SERVIZIO CONTATTARE

Legacoop Veneto – Servizio Nuove Imprese Cooperative

Via Ulloa 5 Marghera

Tel. 041 5490217 o 5490281

E-mail: ufficio.legislativoefiscale@legacoop.veneto.it



PICCOLO GLOSSARIO COOPERATIVO

AGEVOLAZIONI FISCALI (ALLE COOPERATIVE)

Le cooperative, rette dai principi della mutualità, possono beneficiare di particolari agevolazioni fiscali a condizione che siano “a mutualità prevalente”: in sostanza occorre che negli statuti siano previsti specifici requisiti e che essi siano rispettati nella pratica (vedi oltre in “Requisiti mutualistici”).

ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

È il registro nazionale a cui tutte le cooperative sono tenute a iscriversi, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Registro Imprese delle Camere di Commercio territoriali.

ARTICOLO 45 (DELLA COSTITUZIONE)

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

ASSEMBLEA DEI SOCI

È l’organo sociale sovrano in cooperativa a cui partecipano tutti i soci: l’assemblea approva la costituzione e lo scioglimento della società, nomina gli altri organi sociali e assume le decisioni più importanti sulla vita della società.

ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, approvando l’atto costitutivo e lo statuto davanti a un notaio. L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svol-

gimento dell'attività mutualistica e le regole organizzative interne della cooperativa.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Il documento ufficiale che riassume i costi e i ricavi, le entrate e le uscite, i debiti e i crediti di un'impresa in un dato periodo (di solito in un anno).

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In cooperativa, l'organo direttivo che prende le decisioni per la gestione della società. È eletto dall'Assemblea dei soci e presieduto dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

È l'organo di controllo dell'impresa cooperativa. La sua nomina è obbligatoria solo in presenza di alcune caratteristiche di dimensioni strutturali, economiche, gestionali della cooperativa. Ai componenti sono richiesti specifici requisiti professionali.

CONSORZI COOPERATIVI

Sono imprese cooperative costituite tra cooperative (per questo definite “di secondo grado”) per l'esercizio in comune di attività economiche, per il coordinamento della produzione, per utilizzare e gestire servizi comuni.

COOPERATIVA

Società costituita da più soci allo scopo di ottenere beni o servizi o gestire un'attività economica a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del mercato e senza scopo di lucro (scopo mutualistico), nella quale l'utile non viene ripartito fra i soci ma reinvestito per perseguire gli scopi societari. È caratterizzata anche dal capitale variabile e dalla porta aperta: i soci possono aumentare e diminuire secondo la volontà degli organi sociali, che funzionano secondo il metodo democratico. “La cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, attraverso la creazione di una società comune e democraticamente controllata.” (dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, Manchester, 1995)

COOPERATIVE (DIVERSE)

Ai sensi del c.c. sono definite “diverse” le cooperative non a mutualità prevalente.

FONDI MUTUALISTICI

Istituiti dalla legge 59/92 e richiamati dal Nuovo Codice Civile, sono Enti nazionali finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cooperazione. I Fondi sono alimentati dal versamento, obbligatorio per tutte le cooperative, del 3% degli utili annuali, e dal patrimonio sociale delle cooperative disciolte o trasformate in società di altro tipo.

GESTIONE DEMOCRATICA

Le cooperative sono organizzazioni democratiche e partecipative gestite dai soci che godono di uguali diritti sulla base del principio democratico di “una testa - un voto”, qualunque sia il valore del capitale sociale conferito alla società, ciascuno ha un solo voto.

LEGACOOP

Fondata nel 1886, la “Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue” è la più antica delle organizzazioni cooperative italiane. Opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti, e per favorire la diffusione dei principi e dei valori cooperativi.

MUTUALITÀ

La mutualità è uno dei valori fondamentali dell'impresa cooperativa. Significa che lo scopo è quello di “fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”.

MUTUALITÀ PREVALENTE

In ragione del rapporto instaurato col socio, sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che: 1) offrono i propri beni o servizi prevalentemente ai soci utenti (= scambio mutualistico di utenza); 2) nello svolgimento della loro attività si avvalgono prevalentemente del lavoro dei soci lavoratori (= scambio mutualistico di lavoro); 3) nello svolgimento delle loro attività si avvalgono prevalentemente dei beni o servizi conferiti dai soci conferenti (= scambio mutualistico di conferimento). Tutte le cooperative sociali e le banche di credito cooperativo sono considerate comunque cooperative a mutualità prevalente.

MUTUALITÀ (ESTERNA)

È un concetto che intende esprimere la funzione sociale della cooperazione come risposta ai bisogni della società e come risorsa della comunità locale (investimenti legati al territorio, occupazione, ecc.). È tipica in specifico delle cooperative sociali, in quanto perseguono lo scopo dell'interesse generale della comunità alla pro-

mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio educativi ed assistenziali e l'inserimento lavorativo svantaggiati.

PORTA APERTA

La cooperativa ha il carattere di società "aperta": chiunque può essere ammesso a far parte di una cooperativa nel rispetto delle norme dello statuto e dei requisiti che ciascun socio deve avere in relazione allo scopo sociale, senza criteri discriminatori.

REGOLAMENTI

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

REQUISITI MUTUALISTICI

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti alcune clausole che riguardano in particolare: 1) il rispetto dei limiti fissati dalla legge nella distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori; 2) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 3) in caso di scioglimento della società, l'obbligo di destinare tutto il patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (fatto salvo il capitale sociale conferito dai soci che va loro restituito).

REVISIONE

Particolare strumento di vigilanza ministeriale sulle società cooperative previsto dalla legge. Si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie (ogni anno o biennio, a seconda delle dimensioni della cooperativa) - e straordinarie.

RISTORNO

L'assemblea dei soci può decidere, se le condizioni economiche lo consentono, l'attribuzione di un premio di ordine economico-patrimoniale, chiamato ristorno, a quei soci che abbiano attivato lo scambio mutualistico con la cooperativa. Il premio viene assegnato in proporzione all'intensità del rapporto intrattenuto con i soci nel corso dell'esercizio (es. quantità di lavoro svolto, o di beni acquistati ...).

SOCIO

Il socio è la persona fisica o giuridica che partecipa a vario titolo all'impresa cooperati-

va attraverso la sottoscrizione di una quota di capitale sociale. I soci possono essere: soci cooperatori, soci finanziatori e, nelle cooperative sociali, anche soci volontari. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci cooperatori siano almeno tre.

SOCIO LAVORATORE

È così chiamato il socio cooperatore all'interno delle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci. Tale rapporto, ulteriore a quello associativo, è normato dalla legge e da apposito Regolamento Interno, oltre che dal contratto individuale di lavoro.

SOCIO SOVVENTORE

Sono soci finanziatori - persone fisiche o giuridiche- che investono capitali nell'impresa cooperativa allo scopo di riceverne una remunerazione.

SOCIO SPECIALE

L'atto costitutivo può prevedere l'ammissione del nuovo socio in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

SOLIDARIETÀ

È uno dei principi fondamentali in ogni cooperativa. La solidarietà si fonda, prevalentemente, sulla condivisione di idee, propositi e responsabilità, sul reciproco sostegno, sul senso di appartenenza e coscienza di comuni interessi e finalità.

UTILI

Gli utili conseguiti dalle cooperative a mutualità prevalente non possono essere divisi liberamente tra i soci. L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio annuale, deve obbligatoriamente destinare almeno il 30% degli utili netti annuali al fondo di riserva legale ordinaria ed indivisibile ed il 3% in devoluzione ai Fondi Mutualistici. Tutto il resto tendenzialmente è conferito in riserve indivisibili.

VARIABILITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Nelle cooperative il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito: infatti l'ingresso nella società cooperativa da parte di nuovi soci, come anche l'uscita di soci preesistenti, non comportano la modificazione dello statuto e l'ammontare del capitale sociale può quindi variare in continuazione.



APPUNTI

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dotted lines.



Legacoop Veneto con il progetto **FARE COOPERATIVA** intende contribuire a fare incontrare il mondo della scuola e quello dell'impresa cooperativa con l'obiettivo di:

- permettere alle cooperative esistenti di far crescere una nuova generazione di dirigenti aziendali cooperativi, concretizzando quindi appieno l'obiettivo dell'inter-generazionalità dell'impresa cooperativa;
- permettere ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di entrare in contatto con una diversa realtà imprenditoriale, spesso poco conosciuta e non priva di pregiudizi, promuovendo nel contempo la realizzazione di nuove idee imprenditoriali.

www.genesidesign.com

 **ISFIDPRISMA**
FORMAZIONE E CONSULENZA

ISBN 88-96049-35-8



9 788896 049358